

# Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

2.11.2020

*Titolo: erogazioni liberali ed emergenza da Covid-19.*

**Sintesi:** la norma, in vigore fino al 31.12.2020, introduce importanti agevolazioni per gli enti, tra cui le parrocchie, che beneficino e utilizzino donazioni per iniziative connesse all'emergenza sanitaria.

Sulla base dell'articolo 66 del d.l. 18/2020 i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore:

- dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, **compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (e quindi anche parrocchie e diocesi)**

beneficiano di detrazioni di imposta o deduzioni dal reddito.

In sostanza si agevola il donante per incentivare la donazione a favore dell'ente pubblico o privato; nel caso degli enti religiosi è sicuramente una spinta importante in quanto le donazioni in genere non danno diritto ad agevolazioni salvo pochi casi circoscritti e nel periodo di emergenza le offerte in genere hanno subito una drastica riduzione.

I vantaggi per i soggetti che erogano sono i seguenti:

- alle persone fisiche o agli enti non commerciali che effettuano l'erogazione spetta una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES pari al 30% dell'ammontare donato. Tale detrazione non può superare i 30.000€ e quindi per le erogazioni sopra i 100.000€ la detrazione si ferma a 30.000€;
- alle imprese (imprese individuali o società) spetta una riduzione dal reddito d'impresa pari all'ammontare erogato senza limitazioni.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con mezzi tracciabili vale a dire: bonifici bancari diretti al conto corrente dell'ente religioso; versamenti sul conto corrente postale dell'ente; pagamenti con carte di debito, con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'ente.

Le erogazioni eseguite in contanti non danno diritto al beneficio.

Al fine di beneficiare della detrazione o deduzione, dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, è necessario sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ad esempio, la causale del bonifico potrebbe essere: *“erogazione liberale a favore della Parrocchia di ... per contenimento e gestione emergenza Covid-19”*

Non è quindi previsto l'obbligo da parte dell'ente che riceve le somme di consegnare una ricevuta anche se integrare il documento di versamento con tale ricevuta non comporta effetti negativi.

**Ad oggi il beneficio è limitato ai versamenti effettuati entro il 31.12.2020.**

E' di tutta evidenza, poi, che tali somme dovranno essere effettivamente utilizzate dall'ente beneficiario per i fini previsti dalla legge che dispone esse siano "finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il legislatore ha utilizzato una dizione molto ampia che tuttavia non lascia spazi ad utilizzi di tipo diverso. Da tale punto di vista è bene che dalla contabilità dell'ente beneficiario risulti la possibilità di ricostruire, ad esempio con conti separati, sia le somme incassate, sia quelle utilizzate e risulti documentato tale utilizzo.

Anche le erogazioni di beni (vale a dire in natura) danno diritto al vantaggio con alcuni adempimenti in più.